



Studio Notarile Associato
SEPE - SPAGNUOLO - COSCIA
Roma Via Dalmazia n. 31
Tel. 06-8415073
Anzio Piazza Pia n.16
Tel. 06-9831207

REGISTRATO
all'Agenzia delle Entrate
di POMEZIA - NETTUNO RO-
MA 8
Il 16/06/2026
N. 1959
Serie 1T

Repertorio n. 19378

Raccolta n. 12277

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA
"FONDAZIONE BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEI CASTEL-
LI ROMANI E DEL TUSCOLO

- Organizzazione non lucrativa di utilità sociale"

istituita dalla

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEI CASTELLI ROMANI E
DEL TUSCOLO - Società Cooperativa (FONDATORE)
REPUBBLICA ITALIANA

Il sedici giugno duemilaventisei.

(16 giugno 2026)

Alle ore nove e trenta.

In Roma, Via Dalmazia n. 31.

Avanti a me Prof. Avv. Marco Sepe, notaio in Anzio, con studio in Piazza Pia
n. 16, iscritto presso il Collegio dei Distretti notarili riuniti di Roma, Velletri
e Civitavecchia

sono presenti

- PUCCI Mauro nato a Rocca Priora il 22 dicembre 1959, domiciliato per la
carica in Castel Gandolfo, presso la sede legale, ove appresso, cittadino italia-
no, che interviene al presente atto in nome e per conto e quale Presidente del
Consiglio di Amministrazione della "FONDAZIONE BANCA DI CREDI-
TO COOPERATIVO DEI CASTELLI ROMANI E DEL TUSCOLO - Orga-
nizzazione non lucrativa di utilità sociale" con sede in Castel Gandolfo, Lar-
go Matteotti n. 1, iscritta in data 7 giugno 2022 presso il Registro delle Perso-
ne Giuridiche con il n. 1416/2022 e presso l'Anagrafe delle Onlus, titolare del
codice fiscale 90094680585;

ROMANO Gennaro nato in Marino il 17 giugno 1955, domiciliato per la ca-
rica in Rocca Priora, presso la sede legale, ove appresso, cittadino italiano,
che interviene al presente atto in nome e per conto e quale Consigliere di Am-
ministrazione della "BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEI CASTEL-
LI ROMANI E DEL TUSCOLO - Società Cooperativa", con sede in Rocca
Priora (RM), Via Della Rocca 18, Codice Fiscale, Partita Iva e numero di i-
scrizione presso il Registro delle Imprese di Roma 07311521004, numero
R.E.A. di Roma 1024843, numero di iscrizione all'Albo delle Banche 5545 e
numero di iscrizione all'Albo delle Cooperative A160091, aderente al Grup-
po Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, iscritto all'albo dei Gruppi
Bancari, soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo
Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano S.p.A, iscritta al Fondo
di Garanzia dei Depositanti e al Fondo degli Obbligazionisti del Credito Co-
operativo, autorizzato giusta verbale del Consiglio di Amministrazione in data
15 giugno 2026, che in estratto autentico si allega al presente atto sotto la let-
tera "A".

I comparenti, della cui della identità personale, qualifica e poteri sono certo,
mi richiedono di assistere, redigendone il relativo verbale, alla riunione del
Consiglio di Amministrazione della Fondazione "FONDAZIONE BANCA
DI CREDITO COOPERATIVO DEI CASTELLI ROMANI E DEL TUSCO-
LO - Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" convocata per oggi in
questi luogo, giorno ed ora, per discutere e deliberare sul seguente ordine del
giorno:

1) Modifiche all'art. 2 dello statuto ai fini dell'iscrizione al RUNTS

Aderendo alla richiesta, verbalizzo quanto segue.

Assume la presidenza a norma di Statuto il Presidente PUCCI Mauro il quale constata e mi dichiara:

- che la presente riunione è stata regolarmente convocata a mezzo messaggio di posta elettronica in data 10 giugno 2026;
- che sono intervenuti, oltre ad esso Presidente in presenza, i Consiglieri Fabio Gasperini, Alessandro Valerio, Cristina Grossi, Filomena Conte e Giam-piero Catervi, tutti collegati in videoconferenza a norma di statuto, mentre è assente giustificato il consigliere Domenico Caporicci;
- che per l'Organo di Controllo sono intervenuti collegati a mezzo videoconferenza a norma di statuto il Presidente Caiazza Brunella e i componenti Cianfanelli Franz e Olivieri Alessandra.

Dichiara pertanto la presente riunione validamente costituita ed idonea a deliberare sul suddetto ordine del giorno.

Sull'argomento all'ordine del giorno il Presidente ricorda come la Fondazione sia stata costituita dal Fondatore "BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEI CASTELLI ROMANI E DEL TUSCOLO - Società Cooperativa" con atto da me rogato in data 17 febbraio 2021 rep. 16063/9800, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 8 il 22 febbraio 2021 al n. 593 serie 1T, e successivo atto modificativo in data 26 maggio 2021 rep. 16228/9898, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 8 il 1° giugno 2021 al n. 2183 serie 1T, abbia acquisito la personalità giuridica mediante l'iscrizione al Registro Prefettizio e avendo ottenuto anche l'iscrizione all'Anagrafe delle Onlus, beneficia delle relative disposizioni fiscali di favore, in particolare quella relativa al c.d. "contributo del 5 per mille".

Ricorda altresì che ai sensi dell'art. 102, comma 2, del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice degli Enti del Terzo Settore - CTS) la disciplina delle Onlus (con i relativi benefici) e l'Anagrafe stessa sono state abrogate a decorrere dal 1° aprile 2026, e pertanto le Onlus che risultavano iscritte nell'elenco previsto dall'art. 34 d.m. 15 settembre 2020, volendo mantenere un regime fiscale agevolato per le loro attività, erano tenute a fare domanda di iscrizione al RUNTS entro il termine del 31 marzo 2026, adottando le modifiche statutarie a tal fine necessarie richieste dal d.lgs. 117/2017, ivi compresa l'indicazione nella denominazione dell'indicazione Ente del Terzo settore o dell'acronimo ETS.

A tal proposito, rammenta che con verbale a mio rogito in data 25 marzo 2026, rep. 19191/12131, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Pomezia il 26 marzo 2026 al n. 898 serie 1T la Fondazione abbia deliberato una serie di modifiche agli articoli 1, 2, 5, 7, 8, 9, 13, 14, 16, 17 dello statuto per adeguarlo al d.lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore - CTS), per eliminare ogni riferimento alla disciplina delle ONLUS e ottenere l'iscrizione al RUNTS.

Espone ancora che, con comunicazione ricevuta via pec in data 25 maggio 2026, il competente ufficio del RUNTS, ai fini del completamento dell'istruttoria per l'iscrizione, ha rilevato alcune criticità, tra l'altro rilevando che lo statuto non risulterebbe adeguato correttamente alla normativa di cui al d.lgs. 117/2017, in particolare "con riferimento all'art. 5 che definisce quali siano le attività di interesse generale degli enti del Terzo settore. Le esigenze di chiarezza e trasparenza nei confronti degli associati, dei terzi e delle pubbliche amministrazioni, richiedono che l'individuazione da parte dello statuto delle attività d'interesse generale, ne consenta una immediata riconducibilità

a quelle elencate nel D.lgs. n. 117/2017, attraverso la riproduzione delle fattispecie ivi indicate, anche con il richiamo alla corrispondente lettera dell'art. 5, comma 1".

Il Presidente rappresenta quindi, dandone breve illustrazione, la modifica all'art. 2 dello statuto per ottemperare alla richiesta pervenuta, precisando che il nuovo testo statutario - quale risultante dalle modifiche agli articoli 1, 2, 5, 7, 8, 9, 13, 14, 16, 17 approvate nella riunione del 25 marzo 2026 e dalla ulteriore modifica all'art. 2 sottoposta oggi ad approvazione sulla base della richiesta pervenuta ed evidenziata in carattere corsivo - risulta dal testo a fronte che si allega al presente verbale sotto la lettera "B"; precisando che detta ulteriore modifica (come già in precedenza quelle approvate) è stata messa tempestivamente a disposizione del Consiglio di Amministrazione, dell'Organo di Controllo e del Fondatore.

Per l'Organo di controllo il Presidente Brunella Caiazza dichiara che non vi sono osservazioni all'adozione della modifica come sopra proposta.

Il Presidente dichiara poi che il socio Fondatore, ha già preventivamente manifestata la sua approvazione all'adozione della modifica statutaria suddetta, come conferma il rappresentante del Fondatore all'uopo intervenuto.

Il Consiglio di Amministrazione, pertanto, dopo breve discussione, all'unanimità, e con l'approvazione, ai sensi di statuto, del socio Fondatore "BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEI CASTELLI ROMANI E DEL TUSCOLO - Società Cooperativa" all'uopo qui rappresentata dal Consigliere Romano Gennaro

delibera:

a) di approvare l'ulteriore modifica all'art. 2 dello statuto, dando atto e riconfermando l'avvenuta approvazione delle modifiche statutarie agli articoli 1, 2, 5, 7, 8, 9, 13, 14, 16, 17, il tutto come risulta dal testo a fronte, come sopra allegato al presente atto sotto la lettera "B";

b) di delegare il Presidente a compiere tutte gli atti e le formalità occorrenti per l'ottenimento dell'iscrizione della presente delibera nel RUNTS anche, ove necessario, apportando allo statuto come sopra approvato le modifiche, che abbiano natura meramente formale, richieste dagli uffici competenti per l'iscrizione.

Il Presidente mi consegna il nuovo testo integrale dello statuto della Fondazione, quale scaturente dalla modifica approvata, che si allega al presente atto sotto la lettera "C".

Il dott. Romano Gennaro, in nome e per conto della "BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEI CASTELLI ROMANI E DEL TUSCOLO - Società Cooperativa" ai sensi dell'art. 15 dello statuto, conferma l'approvazione della modifica, come sopra deliberata.

Sempre in relazione alla richieste istruttorie avanzate ai fini dell'iscrizione, il Presidente della Fondazione mi consegna l'estratto conto bancario del conto corrente della Fondazione relativo al mese di giugno 2026 ed aggiornato alla data dell' 8 giugno 2026 dal quale risulta un saldo di euro 185.175,79; detto estratto si allega al presente atto sotto la lettera "D".

In relazione a quanto precede io notaio attesto la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la iscrizione della Fondazione nel RUNTS, con specifico riferimento alla sua natura di Ente del Terzo settore, nonché alla sussistenza del patrimonio di euro 120.000,00 (centoventimila virgola zero zero), superiore al minimo richiesto dalla legge.

I comparenti, infine, avendo ricevuto la relativa informativa, prestano il consenso in materia di trattamento dei dati personali ai sensi della vigente normativa e mi dispensano dalla lettura di quanto allegato dichiarando di averne esatta conoscenza.

Non essendovi altro da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore nove e cinquantacinque.

Richiesto ho ricevuto il presente atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia e da me completato a mano che ho letto ai comparenti che lo approvano e con me Notaio lo sottoscrivono alle ore dieci e dieci.

L'atto consta di due fogli scritti per sette facciate e sin qui della settimana.

FIRMATO: PUCCI MAURO - ROMANO GENNARO - MARCO SEPE
NOTAIO

Allegato "A" del n. 19378/12277 d. Repubblica

C.d.A. 15 giugno 2026

L'anno 2026 il giorno 15 del mese di giugno alle ore 16.30 presso la sede amministrativa della Banca di Credito Cooperativo dei Castelli Romani e del Tuscolo, in Castel Gandolfo, Largo Matteotti n. 1, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, regolarmente convocato, per deliberare il seguente ordine del giorno:

omissis

3. Modifiche allo Statuto della Fondazione propedeutiche alla iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) - aggiornamento;

omissis

Sono presenti per il Consiglio di Amministrazione i Consiglieri: Elisa Chiocconi, Claudio De Negri, Valerio Lemma, Luca Macarra, Mauro Pucci, Gennaro Romano; assente giustificato il Presidente Domenico Caporicci. Per il Collegio Sindacale sono presenti il Presidente Franz Cianfanelli, il Sindaco Andrea Pulcini; presente in video collegamento il sindaco Irma Conti.

Assume la presidenza a norma di statuto il Vicepresidente Mauro Pucci, il quale, rilevate la regolarità e la validità della riunione, apre la seduta. Ai sensi dell'articolo 40 del vigente statuto, assolve le funzioni di segretario il Direttore Generale Francesco Manganaro.

omissis

3. Modifiche allo Statuto della Fondazione propedeutiche alla iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) – aggiornamento

Sul punto all'ordine del giorno, il Direttore Generale, richiamando la riunione consiliare del 24 marzo 2026 nella quale il Consiglio di Amministrazione aveva deliberato la modifica degli articoli 1 2 5 7 8 9 13 14 16 17 dello statuto della Fondazione, informa che a seguito della presentazione dell'istanza per la iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore – RUNTS, in data 25 maggio 2026 a mezzo posta certificata il competente ufficio del RUNTS, ai fini del completamento dell'istruttoria, ha riscontrato alcune criticità, tra le altre rilevando che lo statuto non risulterebbe adeguato correttamente alla normativa di cui al D. Lgs. 117/2017, in particolare "con riferimento all'art. 5 che definisce quali siano le attività di interesse generale degli enti del Terzo Settore. Le esigenze di chiarezza e trasparenza nei confronti degli associati, dei terzi e delle pubbliche amministrazioni, richiedono che l'individuazione da parte dello statuto delle attività d'interesse generale, ne consenta una immediata riconducibilità a quelle elencate nel D. Lgs. n. 117/2017, attraverso la riproduzione delle fattispecie ivi indicate, anche con il richiamo alla corrispondente lettera dell'art. 5, comma 1".

Il Direttore Generale rappresenta quindi, dandone breve illustrazione, l'ulteriore modifica da apportare all'art. 2 dello statuto, come da evidenza acquisita agli atti della seduta, necessaria per ottemperare alla richiesta pervenuta dal RUNTS e concludere il processo di iscrizione. Terminato l'intervento del Direttore Generale, il Consiglio di Amministrazione, con il parere favorevole del Collegio Sindacale, approva le modifiche dell'art. 2 dello statuto della Fondazione Banca di Credito Cooperativo dei Castelli Romani e del Tuscolo, autorizzando il Consiglio di Amministrazione della Fondazione ad assumere le deliberazioni conseguenti e conferendo mandato al consigliere Romano Gennaro per la sottoscrizione del rogito notarile.

omissis

Null'altro essendovi da discutere e deliberare, alle ore 19.40 viene sciolta la seduta.

Copia conforme all'originale del verbale integrale tratto dal Libro dei verbali del Consiglio di Amministrazione.

Le parti omesse non modificano né alterano il contenuto della deliberazione sopra riportata.

Castel Gandolfo, 15 giugno 2026

Il Vicepresidente
(Mauro Pucci)
Pucci Mauro

Repertorio n. 19377

ESTRATTO AUTENTICO

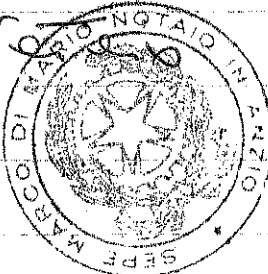
Io sottoscritto Prof. Avv. Marco Sepe, Notaio iscritto presso il Collegio dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, residente in Anzio con studio in Piazza Pia n. 16, certifico ed attesto che quanto precede è stato estratto dal Libro dei verbali del Consiglio di Amministrazione, numerato e tenuto a norma di legge, della "Fondazione Banca di Credito Cooperativo dei Castelli Romani e del Tuscolo - Organizzazione non lucrativa di utilità sociale", con sede in Castel Gandolfo, Largo Matteotti n. 1, iscritta in data 7 giugno 2022 presso il Registro delle Persone Giuridiche con il n. 1416/2022 e presso l'Anagrafe delle Onlus, titolare del codice fiscale 90094680585, e precisamente dell'Assemblea tenutasi il 15 giugno 2026.

Le parti e le pagine omesse non alterano né modificano il contenuto di quanto estratto.

Il presente estratto si compone di un foglio per una facciata.

Roma, sedici giugno duemilaventisei

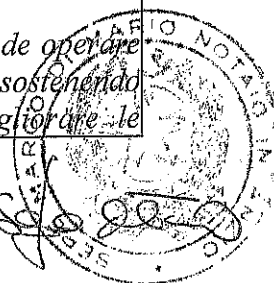
Marco Sepe



Allegato "B" al n. 19378/12277 di Reparaturs

FONDAZIONE BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEI CASTELLI ROMANI E DEL TUSCOLO Organizzazione non lucrativa di utilità sociale	FONDAZIONE BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEI CASTELLI ROMANI E DEL TUSCOLO - ETS
STATUTO ATTUALE	STATUTO MODIFICATO
Art. 1 - Costituzione Su iniziativa della Banca di Credito Cooperativo dei Castelli Romani e del Tuscolo Società Cooperativa, Banca socio fondatore, è costituita, ai sensi degli artt. 12 e seguenti del Codice civile, una Fondazione, che non ha fini di lucro, denominata "FONDAZIONE BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEI CASTELLI ROMANI E DEL TUSCOLO - Organizzazione non lucrativa di utilità sociale", in sigla: "FONDAZIONE BCC DEI CASTELLI ROMANI E DEL TUSCOLO - ONLUS". La Fondazione dovrà fare uso esclusivo di tale denominazione in qualsivoglia comunicazione istituzionale o rivolta al pubblico. La Fondazione assumerà la denominazione di "FONDAZIONE BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEI CASTELLI ROMANI E DEL TUSCOLO - ETS" a decorrere dall'iscrizione nel Registro Nazionale degli Enti del Terzo Settore previsto dal D. Lgs. 117/2017, dovendosi intendere l'assunzione di tale denominazione sospensivamente condizionata a detta iscrizione. La Fondazione è una persona giuridica privata senza fini di lucro con piena autonomia statutaria e gestionale ed è costituita a tempo illimitato. Art. 2 - Scopi La Fondazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, socio-sanitaria, ricerca scientifica e promozione culturale. Essa si propone di sviluppare attività e promuovere iniziative nel campo sociale, assistenziale e culturale - a vantaggio della	Art. 1 - Costituzione Su iniziativa della Banca di Credito Cooperativo dei Castelli Romani e del Tuscolo Società Cooperativa, Banca socio fondatore, è costituita, ai sensi degli artt. 12 e seguenti del Codice civile, una Fondazione, denominata "FONDAZIONE BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEI CASTELLI ROMANI E DEL TUSCOLO - ETS" già "FONDAZIONE BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEI CASTELLI ROMANI E DEL TUSCOLO - Organizzazione non lucrativa di utilità sociale". Identico Eliminato Identico Art. 2 - Scopi La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, conformemente agli artt. 2, 4 e 5 del d.lgs. 117/2017 (CTS). <i>Più in generale, la Fondazione intende operare per la tutela della dignità umana, sostenendo le azioni che in concreto possano migliorare le</i>

Fuori Kanzi Inno fener



popolazione residente preferibilmente nei territori di intervento della Banca socio fondatore, in particolare nei territori serviti dalle filiali della stessa e dei comuni limitrofi, nonché a favore dei soci e dei dipendenti della stessa, con particolare riferimento ai seguenti punti:

a) favorire ed offrire assistenza sanitaria e sociale prioritariamente a favore dei soci e dei dipendenti della Banca socio fondatore, anche mediante consulenze e convenzioni con enti e presidi che svolgono attività nel settore sanitario e assistenziale in ambito pubblico e privato;

b) curare l'approntamento delle opere e dei servizi di cui al primo comma dell'art. 100 del TUIR utilizzabili, come per le finalità e nei termini ivi previsti, dalla generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti della Banca socio fondatore e di altri enti benefattori;

c) favorire lo sviluppo e svolgimento di studi, di ricerche scientifiche, convegni o altre manifestazioni nel campo sociale, sanitario, culturale, formativo, artistico, ambientale, educativo, ricreativo nazionale ed estero; istituire borse di studio, dare contributi a persone o istituzioni che si dedichino ad iniziative dirette a migliorare la qualità della vita;

d) svolgere le altre attività consentite dalla disciplina dall'art. 10 del D. Lgs. 4.12.1997 n. 460.

condizioni di vita dell'uomo e ridurre le disuguaglianze, la discriminazione e le disparità, anche di genere, prestando attenzione alle categorie di soggetti più fragili.

Per il concreto conseguimento delle predette finalità, la Fondazione intende svolgere le seguenti attività di interesse generale, a vantaggio della popolazione residente preferibilmente nei territori di intervento della Banca socio fondatore, in particolare nei territori serviti dalle filiali della stessa e dei comuni limitrofi, nonché a favore dei soci e dei dipendenti della stessa, con riferimento, ai sensi dell'art. 5 del "CTS":

- [lett. a)], interventi e servizi sociali;

- [lett. c)], prestazioni socio-sanitarie;

- [lett. d)], educazione, istruzione e attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

- [lett. e)], interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;

- [lett. f)], interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale;

- [lett. i)], organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e di diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS;

- [lett. l)], formazione extra scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

- [lett. q)], alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

- [lett. u)], beneficenza, sostegno a distanza, erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del citato art. 5 del CTS;

- [lett. v)], promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;

- [lett. w)], promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del "CTS", promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, le predette finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, sono perseguite dalla Fondazione attraverso:

- la promozione, l'organizzazione ed il sostegno di iniziative, progetti, eventi a carattere sociale, culturale, educativo, ricreativo, anche sotto forma di seminari, convegni, concorsi, conferenze, ricerche, studi, approfondimenti, corsi, stage, incontri di discussione su tematiche di interesse collettivo;

- la predisposizione di bandi e di borse di studio per il finanziamento di progetti presentati da Enti del Terzo Settore, ai sensi dell'art. 4 del "CTS", e di altre organizzazioni senza scopo di lucro;

- organizzazione di contributi a titoli di beneficenza;

- la gestione, anche in forma indiretta, di attività formative nel campo sociale, culturale, imprenditoriale, per la divulgazione ed il rafforzamento dei valori della cooperazione, della filantropia, del volontariato, dell'uso accorto e razionale delle risorse naturali, della innovazione tecnologica, della lotta a tutte le forme di povertà e di discriminazione;

- la partecipazione a progetti e programmi di solidarietà locale per la diffusione del benessere sociale;

- il sostegno alle iniziative promosse da scuole, università, biblioteche, musei, teatri, centri di aggregazione e sportivi, ludoteche, videoteche, centri documentali, etc.

La Fondazione può svolgere le proprie attività collaborando con altri enti aventi analoghe finalità e partecipando ad organizzazioni senza



Paolo Rizzo

	<i>scopo di lucro, la cui attività sia coerente con i suoi scopi statutari.</i> <i>In via secondaria e strumentale, la Fondazione può svolgere attività diverse rispetto a quelle di interesse generale previamente individuate che costituiscono il suo oggetto principale, secondo i criteri e i limiti prescritti ai sensi dell'art. 6, primo comma, del "CTS".</i>
Tutte le attività della Fondazione devono essere dirette ad arrecare benefici a soggetti oggettivamente svantaggiati in ragioni di condizioni economiche, sociali, fisiche, psichiche e familiari.	<i>Eliminato</i>
È vietato lo svolgimento delle attività diverse da quelle indicate nella lettera a) dell'art. 10 del D. Lgs. 4.12.1997 n. 460, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.	<i>È vietato lo svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale, nonché secondarie e strumentali di cui ai precedenti comma.</i>
La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con le rendite del suo patrimonio e con ogni eventuale contributo ed elargizione destinati all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio.	<i>Identico</i>
Nell'ipotesi in cui l'entità ed il numero degli interventi sia piuttosto rilevante, tale da assorbire in maniera considerevole le rendite patrimoniali ed i mezzi di gestione espressamente non destinati ad incrementare il patrimonio, al punto di impedire o ridurre considerevolmente il perseguimento anche degli altri scopi della Fondazione, previsti da questo articolo, il Consiglio di Amministrazione è legittimato ad effettuare una selezione delle attività e dei beneficiari, destinatari degli interventi previsti dallo Statuto, secondo criteri di prevalenza e di priorità previamente determinati.	<i>Identico</i>
Art. 3 - Sede sociale	Art. 3 - Sede sociale
La Fondazione ha sede in Castel Gandolfo, Largo Matteotti n. 1.	<i>Identico</i>
Art. 4 - Patrimonio	Art. 4 - Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- dal fondo di dotazione stanziato dalla Banca socio fondatore, risultante dall'atto costitutivo e dalle ulteriori elargizioni erogate dalla stessa Banca al fine di incrementare la dotazione patrimoniale;
- dai beni immobili e mobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, nonché da elargizioni o contributi da parte di enti o privati, sempre che i beni immobili e mobili, le elargizioni e i contributi di cui sopra siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio ai fini di cui allo scopo sociale;
- dalle somme derivanti dall'eventuale avanzo di gestione che il Consiglio di Amministrazione delibererà di destinare ad incrementare il patrimonio.

Il patrimonio della Fondazione è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari ed è gestito in modo coerente con la natura delle fondazioni quali enti senza scopo di lucro che operano secondo principi di trasparenza e moralità.

La Fondazione persegue i propri fini utilizzando il fondo di gestione costituito da:

- a) le rendite del patrimonio e delle attività della Fondazione medesima;
- b) le elargizioni, i contributi, le sovvenzioni, i beni di qualsiasi natura, pervenuti alla Fondazione, anche dalla Banca socio fondatore, purché non espressamente destinati ad incremento del patrimonio della Fondazione;
- c) i proventi ottenuti con il realizzo di beni, comunque pervenuti alla Fondazione e non destinati ad incremento del patrimonio.

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione provvederà ad investire e ad amministrare il patrimonio ed il fondo di gestione nelle forme che il Consiglio medesimo riterrà maggiormente redditizie e sicure.

Fermo restando che, in linea di principio, l'avanzo di gestione deve essere impiegato nell'anno successivo per la realizzazione degli scopi associativi, il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare l'accantonamento di una posta denominata "fondo di stabilizzazione erogazioni" corrispondente a non più del 50% dell'avanzo di gestione. Tale posta, fondo di stabilizzazione erogazioni, deve essere utilizzata allo specifico scopo di dare continuità all'attività istituzionale

Identico



Facci Mauro *Cher funder* *Quar*

della Fondazione là dove essa si doti di un piano pluriennale di interventi, regolarmente approvato.

Art. 5 – Esercizio finanziario, Bilancio e Scritture della Fondazione

L'esercizio finanziario della Fondazione è Identico annuale, inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Entro la fine del mese di marzo il Consiglio d'Amministrazione approva il bilancio consuntivo dell'esercizio decorso.

Nella redazione del bilancio consuntivo, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, dovranno essere seguiti le disposizioni e i principi previsti dalle norme del Codice civile in materia e degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Nei periodi in cui la Fondazione opererà come ONLUS dovrà attenersi alle disposizioni in materia di strutture contabili e obblighi formali di cui all'art 25 del D. Lgs. 460/1997.

Il bilancio e la relazione sulla gestione devono essere trasmessi al Collegio dei Revisori dei conti entro i trenta giorni precedenti la data fissata per l'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione della Fondazione; il Collegio dei Revisori dei conti almeno dieci giorni prima di tale data dovrà predisporre la relazione di competenza.

Il bilancio e la relazione sulla gestione sono redatti in modo da fornire una chiara rappresentazione dei profili patrimoniali, economici e finanziari dell'attività svolta dalla Fondazione ed una corretta rappresentazione delle forme di investimento del patrimonio, mediante separata e specifica evidenza nel bilancio degli impieghi effettuati.

Art. 5 – Esercizio finanziario, Bilancio e Scritture della Fondazione

Identico

Nella redazione del bilancio consuntivo - costituito dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione, che illustra le poste di bilancio dell'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie - in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, dovranno essere seguiti le disposizioni e i principi previsti dalle norme del Codice civile in materia e degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Eliminato

Il bilancio deve essere trasmesso al Collegio dei Revisori dei conti entro i trenta giorni precedenti la data fissata per l'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione della Fondazione; il Collegio dei Revisori dei conti almeno dieci giorni prima di tale data dovrà predisporre la relazione di competenza.

Identico



Il bilancio e la relazione sulla gestione sono trasmessi alla Banca socio fondatore e resi pubblici nelle forme d'uso.	Il bilancio è trasmesso alla Banca socio fondatore e resi pubblici nelle modalità stabilite dalla legge.
La Fondazione tiene il libro giornale, il libro inventari e gli altri libri contabili che si rendano necessari per la propria attività ed in relazione alla natura giuridica privata. Per la tenuta di tali libri si osservano le disposizioni del Codice civile.	Identico
È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS, che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.	È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve a favore dei fondatori, dei componenti gli organi sociali, lavoratori o collaboratori, anche in caso di recesso o scioglimento, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, che non siano destinati ad aumento del patrimonio.	Identico
Art. 6 - Organi della Fondazione Sono organi della Fondazione: - il Consiglio di Amministrazione; - il Presidente della Fondazione; - il Segretario Generale, ove nominato; - il Collegio dei Revisori dei conti.	Art. 6 - Organi della Fondazione Identico
Art.7 – Consiglio di Amministrazione La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque a sette membri nominati direttamente dall'Organo Amministrativo della Banca socio fondatore.	Art.7 – Consiglio di Amministrazione La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque a sette membri nominati direttamente dall'Organo Amministrativo della Banca socio fondatore, in maggioranza selezionati tra i Soci della stessa aventi residenza anagrafica e dimora abituale di fatto ovvero domicilio e attività lavorativa prevalente e continuativa da almeno tre anni nei territori dei Comuni di Albano Laziale, Ariccia, Castel Gandolfo, Colonna, Frascati, Marino, Monte Porzio Catone, Rocca di Papa, Rocca Priora, San Cesareo.
I Consiglieri devono essere scelti tra personalità con spiccate doti di professionalità, cultura e	Identico

Due Mauro *Marco Ferrer* *Marco Ferrer*



impegno sociale riconducibili al territorio di riferimento della Fondazione e possedere i requisiti di onorabilità previsti per gli esponenti degli organi di amministrazione delle banche di credito cooperativo.

I consiglieri durano in carica per un triennio e possono essere riconfermati, ma per un numero di mandati che, complessivamente non può essere superiore a tre consecutivi.

Alla sua prima riunione il Consiglio di Amministrazione della Fondazione nomina un Presidente, nomina che richiede l'espressione di gradimento della Banca socio fondatore, e un Vice Presidente per il triennio. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento. Nel caso di cessazione per qualsiasi ragione dei consiglieri della Fondazione nel corso del loro mandato triennale, si provvede alla loro sostituzione applicando il meccanismo ed i criteri indicati al primo comma del presente articolo. I consiglieri così nominati restano in carica sino alla scadenza del mandato dei consiglieri cui sono subentrati.

Art.8 - Riunioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ogni qualvolta il Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Presidente, ritenga opportuno convocarlo ovvero quando ne venga fatta richiesta da almeno tre consiglieri. Le riunioni del consiglio sono presiedute dal Presidente o, in sua mancanza, dal Vice Presidente. La convocazione, con l'indicazione anche ~~semplice~~ ~~sommario~~ degli argomenti all'ordine del giorno, è fatta dal Presidente, con avviso da inviare ~~con qualunque mezzo idoneo~~, almeno 3 (tre) giorni prima della data fissata per l'adunanza, al domicilio o all'indirizzo di posta elettronica di ciascun membro, salvo i casi di urgenza per i quali il termine è ridotto ad un giorno.

Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza di almeno la maggioranza dei componenti in carica. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono assunte con voto, sempre

Identico

Identico

Art.8 - Riunioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ogni qualvolta il Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vicepresidente, ritenga opportuno convocarlo ovvero quando ne venga fatta richiesta da almeno tre consiglieri. Le riunioni del consiglio sono presiedute dal Presidente o, in sua mancanza, dal Vicepresidente. La convocazione, con l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno, è fatta dal Presidente, con avviso da inviare almeno 3 (tre) giorni prima della data fissata per l'adunanza, al domicilio o all'indirizzo di posta elettronica di ciascun membro, salvo i casi di urgenza per i quali il termine è ridotto ad un giorno.

Identico

palese, della maggioranza degli intervenuti. In caso di parità, prevale il voto espresso da chi presiede la riunione.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche mediante audio conferenza o videoconferenza, purché sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione, e sia possibile agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipano anche i revisori dei conti.

Art.9 - Poteri del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione per il conseguimento degli scopi statutari.

In particolare spetta al consiglio:

- a) stabilire le linee generali delle attività della Fondazione e dei relativi obiettivi e programmi, negli ambiti degli scopi e dell'attività;
- b) ~~deliberare entro il 15 dicembre dell'anno in corso il bilancio preventivo dell'anno successivo;~~
- c) approvare il bilancio consuntivo dell'esercizio chiuso al 31 dicembre entro il mese di marzo successivo;
- d) deliberare su tutti gli atti che obblighino verso terzi la Fondazione.

Delle deliberazioni assunte dal consiglio viene redatto apposito verbale a cura del Segretario Generale.

Art.10 - Potere sostitutivo

In caso di urgenza giustificata e nell'impossibilità di convocare tempestivamente il Consiglio, il Presidente o, in caso di sua assenza o

Identico

Art.9 - Poteri del Consiglio di

Amministrazione

Identico

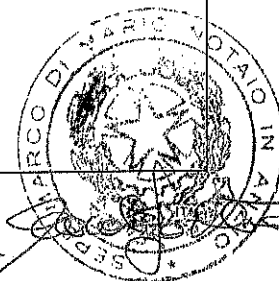
In particolare, spetta al consiglio:

- a) stabilire le linee generali delle attività della Fondazione e dei relativi obiettivi e programmi, negli ambiti degli scopi e dell'attività;
- b) approvare il bilancio consuntivo dell'esercizio chiuso al 31 dicembre entro il mese di marzo successivo;
- c) deliberare su tutti gli atti che obblighino verso terzi la Fondazione.

Identico

Art.10 - Potere sostitutivo

Identico



Fucci Lauri Giuseppe

impedimento, il Vice Presidente, può deliberare sugli atti di competenza del consiglio, al quale gli atti stessi verranno portati a conoscenza in riunione da convocarsi al più presto e che, in tale riunione, dovrà provvedere alla ratifica.

Art.11 – Rappresentanza legale

La rappresentanza attiva e passiva della Fondazione avanti ai terzi ed in giudizio e la firma libera per gli atti della Fondazione spetta al Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente; la firma del Vice Presidente attesta l'assenza o l'impedimento del Presidente.

Il consiglio può nominare procuratori per determinati atti e categorie di atti, delegando il Presidente o, in mancanza, il Vice Presidente, per gli adempimenti formali conseguenti.

Art. 12 - Segretario Generale

Il Segretario Generale è nominato, ove si ritenga opportuno nominarlo, dal Consiglio di Amministrazione.

Egli assicura la corretta gestione dell'amministrazione della Fondazione.

Il Segretario Generale:

- partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e ne svolge le funzioni di Segretario;
- provvede ad istruire gli atti per le deliberazioni degli organi della Fondazione ed esegue le deliberazioni stesse;
- compie gli atti per i quali abbia avuto delega dal Consiglio di Amministrazione o dal Presidente;
- provvede alla conservazione dei libri delle adunanze e delle deliberazioni degli organi della Fondazione.

Il Segretario può essere nominato con un mandato triennale rinnovabile tra persone di elevata qualificazione professionale, con competenza specifica nel campo gestionale ed amministrativo. Tale carica è incompatibile con quella di componente degli organi della Fondazione.

Art.13 - Collegio dei Revisori

Art.11 – Rappresentanza legale

Identico

Identico

Art. 12 - Segretario Generale

Identico

Identico

Art.13 - Collegio dei Revisori

Il controllo sulla gestione amministrativa della Fondazione spetta a un Collegio dei Revisori, composto da tre membri, nominati direttamente dall'Organo Amministrativo della Banca socio fondatore.	Identico
Il Collegio dei Revisori, così nominato, designa il proprio Presidente.	Identico
Il Collegio resta in carica per un triennio. I revisori possono essere riconfermati, ma per un numero di mandati che non può essere superiore a tre. Nel caso di cessazione per qualsiasi ragione di uno o più revisori si provvede alla sostituzione applicando quanto previsto ai commi precedenti. I revisori nominati in sostituzione di quelli cessati restano in carica sino alla scadenza del mandato dei revisori cui sono subentrati.	Identico
Almeno il Presidente del Collegio dei Revisori dovrà essere iscritto nel Registro dei Revisori legali istituito presso il Ministero di Giustizia, gli altri membri, oltre al possesso dei requisiti di idonea professionalità ed onorabilità, dovranno risultare iscritti in albi professionali atti alla carica da ricoprire. Il Collegio dei Revisori esercita pure il controllo contabile. I revisori riferiscono al Consiglio di Amministrazione e partecipano alle riunioni di quest'ultimo.	Almeno uno dei componenti del Collegio dei Revisori dovrà essere iscritto nel Registro dei Revisori legali istituito presso il Ministero di Giustizia, gli altri membri, oltre al possesso dei requisiti di idonea professionalità ed onorabilità, dovranno risultare iscritti in albi professionali atti alla carica da ricoprire. Il Collegio dei Revisori esercita pure il controllo contabile. I revisori riferiscono al Consiglio di Amministrazione e partecipano alle riunioni di quest'ultimo.
Le riunioni del Collegio dei Revisori sono verbalizzate in apposito libro.	Identico
Art.14 - Gratuità incarichi	Art.14 - Gratuità incarichi
Tutte le cariche sono gratuite, salvo il rimborso delle spese, documentate, sostenute per ragioni dell'ufficio.	Identico
Il Consiglio Amministrazione della Fondazione, tuttavia, potrà stabilire emolumenti per il Segretario Generale e per gli eventuali consulenti nominati in relazione alle mansioni ed agli incarichi svolti oltreché per il Collegio dei Revisori.	di Identico
Salvo quanto stabilito all'atto di fondazione, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione potrà procedere all'istituzione di gettoni di presenza per la partecipazione alla riunione del	Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, previa approvazione del Fondatore, potrà procedere all'istituzione di gettoni di presenza per la partecipazione alla

Duec' Maurizio Jureo fenero



Consiglio stesso. Tali gettoni di presenza non potranno mai in ogni caso essere di ammontare superiore a quanto eventualmente previsto come gettone di presenza per le riunioni dei membri dell'Organo Amministrativo della Banca sociofondatore.

Art.15 – Modifiche statutarie

Le modifiche al presente statuto vengono apportate, salve le limitazioni di legge, con deliberazioni del Consiglio di Amministrazione della Fondazione assunte con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica e la loro efficacia è sospensivamente condizionata all'approvazione della Banca sociofondatore.

Art. 16 - Estinzione della Fondazione

La Fondazione si estingue per l'impossibilità sopravvenuta di conseguimento dello scopo statutario, oppure, su disposizione dell'Autorità Governativa.

In caso di scioglimento, i beni residui dell'Ente saranno devoluti, su delibera del Consiglio di Amministrazione, a favore di altre Fondazioni Onlus che perseguano fini analoghi, con preferenza a quelle che operano nei territori dei Comuni in cui opera la Fondazione, sentito l'organismo di controllo delle ONLUS, di cui all'art. 3 comma 190 della Legge 662 del 1996, salvo diversa destinazione prevista dalla legge.

In esito all'iscrizione nel Registro Nazionale del Terzo Settore, nelle ipotesi di estinzione della Fondazione, per qualsiasi causa, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del D. Lgs. 117 del 3 luglio 2017), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore che operano nei territori dei Comuni in cui opera la Fondazione.

riunione del Consiglio stesso. Tali gettoni di presenza non potranno mai in ogni caso essere di ammontare superiore a quanto eventualmente previsto come gettone di presenza per le riunioni dei membri dell'Organo Amministrativo del Fondatore e, in ogni caso, coerenti con la natura di Ente del terzo Settore della Fondazione.

Art.15 – Modifiche statutarie

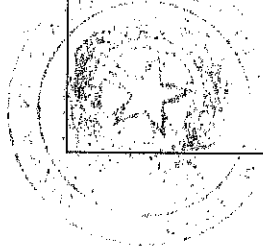
Identico

Art. 16 - Estinzione della Fondazione

Identico

In caso di scioglimento per qualsiasi causa, il patrimonio residuo, fatte salve eventuali destinazioni obbligatorie per legge, è devoluto ad altri ETS con finalità analoghe, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

Il Consiglio Direttivo può selezionare l'Ente beneficiario tra quelli aventi finalità analoghe, al fine di garantire la continuità delle finalità sociali, con preferenza a quelli che operano nei territori dei Comuni in cui opera la Fondazione.



Art. 17 – Disposizione finali e transitorie

Per tutto quanto non espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice civile, del D. Lgs. 117 del 3 luglio 2017 e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia ed i principi generali dell'ordinamento giuridico.

Transitoriamente e sino all'entrata in vigore del Registro Nazionale del Terzo Settore valgono altresì le norme di cui al D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.

Art. 17 – Disposizione finali e transitorie

Identico

Ai sensi dell'art. 22 del CTS, la Fondazione acquista personalità giuridica con l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e resta sospesa l'efficacia dell'iscrizione nei registri delle persone giuridiche di cui al d.p.r. 361/2000, fintanto che sia mantenuta l'iscrizione nel RUNTS.

Enrico Mauro

Giuseppe Fenu

Giuseppe Fenu



Allegato "C" al N. 19378/12277 di Repertorio

STATUTO
FONDAZIONE BANCA DI CREDITO COOPERATIVO
DEI CASTELLI ROMANI E DEL TUSCOLO- ETS

Art. 1- Costituzione

Su iniziativa della Banca di Credito Cooperativo dei Castelli Romani e del Tuscolo Società Cooperativa, Banca socio fondatore, è costituita, ai sensi degli artt. 12 e seguenti del Codice civile, una Fondazione, denominata "FONDAZIONE BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEI CASTELLI ROMANI E DEL TUSCOLO - ETS", già "FONDAZIONE BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEI CASTELLI ROMANI E DEL TUSCOLO - Organizzazione non lucrativa di utilità sociale".

La Fondazione dovrà fare uso esclusivo di tale denominazione in qualsivoglia comunicazione istituzionale o rivolta al pubblico.

La Fondazione è una persona giuridica privata senza fini di lucro con piena autonomia statutaria gestionale ed è costituita a tempo illimitato.

Art. 2- Scopi

Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, conformemente agli artt. 2, 4 e 5 del d.lgs. 117/2017 (CTS).

Più in generale, la Fondazione intende operare per la tutela della dignità umana, sostenendo azioni che in concreto possano migliorare le condizioni di vita dell'uomo e ridurre le disuguaglianze, la discriminazione e le disparità, anche di genere, prestando attenzione alle categorie di soggetti più fragili.

Per il concreto conseguimento delle predette finalità, la Fondazione intende svolgere le seguenti attività di interesse generale, a vantaggio della popolazione residente preferibilmente nei territori di intervento della Banca socio fondatore, in particolare nei territori serviti dalle filiali della stessa e dei comuni limitrofi, nonché a favore dei soci e dei dipendenti della stessa, con riferimento, ai sensi dell'art. 5 del "CTS":

- [lett. a)], interventi e servizi sociali;
- [lett. c)], prestazioni socio-sanitarie;
- [lett. d)], educazione, istruzione e attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- [lett. e)], interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
- [lett. f)], interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale;
- [lett. i)], organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e di diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS;
- [lett. l)], formazione extra scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- [lett. q)], alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- [lett. u)], beneficenza, sostegno a distanza, erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del citato art. 5 del CTS;
- [lett. v)], promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;
- [lett. w)], promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del "CTS", promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, le predette finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale sono perseguite dalla Fondazione attraverso:

- la promozione, l'organizzazione ed il sostegno di iniziative, progetti, eventi a carattere sociale, culturale, educativo, ricreativo, anche sotto forma di seminari, convegni, concorsi, conferenze

Tuscolo *Castelli Romani* *ETS*



ricerche, studi, approfondimenti, corsi, stage, incontri di discussione su tematiche di interesse collettivo;

- la predisposizione di bandi e di borse di studio per il finanziamento di progetti presentati da Enti del Terzo Settore, ai sensi dell'art. 4 del "CTS", e di altre organizzazioni senza scopo di lucro;

- organizzazione di contributi a titoli di beneficenza;

- la gestione, anche in forma indiretta, di attività formative nel campo sociale, culturale, imprenditoriale, per la divulgazione ed il rafforzamento dei valori della cooperazione, della filantropia, del volontariato, dell'uso accorto e razionale delle risorse naturali, della innovazione tecnologica, della lotta a tutte le forme di povertà e di discriminazione;

- la partecipazione a progetti e programmi di solidarietà locale per la diffusione del benessere sociale;

- il sostegno alle iniziative promosse da scuole, università, biblioteche, musei, teatri, centri di aggregazione e sportivi, ludoteche, videoteche, centri documentali, etc.

La Fondazione può svolgere le proprie attività collaborando con altri enti aventi analoghe finalità e partecipando ad organizzazioni senza scopo di lucro, la cui attività sia coerente con i suoi scopi statuari.

In via secondaria e strumentale, la Fondazione può svolgere attività diverse rispetto a quelle di interesse generale previamente individuate che costituiscono il suo oggetto principale, secondo i criteri e i limiti prescritti ai sensi dell'art. 6, primo comma, del "CTS".

E vietato lo svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale, nonché secondarie e strumentali di cui ai comma precedenti.

La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con le rendite del suo patrimonio e con ogni eventuale contributo ed elargizione destinati all'attuazione degli scopi statuari e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio.

Nell'ipotesi in cui l'entità ed il numero degli interventi sia piuttosto rilevante, tale da assorbire in maniera considerevole le rendite patrimoniali ed i mezzi di gestione espressamente non destinati ad incrementare il patrimonio, al punto di impedire o ridurre considerevolmente il perseguimento anche degli altri scopi della Fondazione, previsti da questo articolo, il Consiglio di Amministrazione è legittimato ad effettuare una selezione delle attività e dei beneficiari, destinatari degli interventi previsti dallo Statuto, secondo criteri di prevalenza e di priorità previamente determinati.

Art. 3- Sede sociale

La Fondazione ha sede in Castel Gandolfo, Largo Matteotti n. 1.

Art. 4-Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- dal fondo di dotazione stanziato dalla Banca socio fondatore, risultante dall'atto costitutivo e dalle ulteriori elargizioni erogate dalla stessa Banca al fine di incrementare la dotazione patrimoniale;

- dai beni immobili e mobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, nonché da elargizioni o contributi da parte di enti o privati, sempre che i beni immobili e mobili, le elargizioni e i contributi di cui sopra siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio ai fini di cui allo scopo sociale;

- dalle somme derivanti dall' eventuale avanzo di gestione che il Consiglio di Amministrazione delibererà di destinare ad incrementare il patrimonio.

Il patrimonio della Fondazione è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statuari ed è gestito in modo coerente con la natura delle fondazioni quali enti senza scopo di lucro che operano secondo principi di trasparenza e moralità.

La Fondazione persegue i propri fini utilizzando il fondo di gestione costituito da:

a) le rendite del patrimonio e delle attività della Fondazione medesima;

b) le elargizioni, i contributi, le sovvenzioni, i beni di qualsiasi natura, pervenuti alla Fondazione, anche dalla Banca socio fondatore, purché non espressamente destinati ad incremento del patrimonio della Fondazione;

c) i proventi ottenuti con il realizzo di beni, comunque pervenuti alla Fondazione e non destinati ad incremento del patrimonio.

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione provvederà ad investire e ad amministrare il patrimonio ed il fondo di gestione nelle forme che il Consiglio medesimo riterrà maggiormente redditizie e sicure.

Fermo restando che, in linea di principio, l'avanzo di gestione deve essere impiegato nell'anno successivo per la realizzazione degli scopi associativi, il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare l'accantonamento di una posta denominata "fondo di stabilizzazione erogazioni" corrispondente a non più del 50% dell'avanzo di gestione. Tale posta, fondo di stabilizzazione erogazioni, deve essere utilizzata allo specifico scopo di dare continuità all'attività istituzionale della Fondazione là dove essa si doti di un piano pluriennale di interventi, regolarmente approvato.

Art. 5- Esercizio finanziario, Bilancio e Scritture della Fondazione

L'esercizio finanziario della Fondazione è annuale, inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre ogni anno. Entro la fine del mese di marzo il Consiglio d'Amministrazione approva il bilancio consuntivo dell'esercizio decorso.

Nella redazione del bilancio consuntivo - costituito dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente e dalla relazione di missione, che illustra le poste di bilancio l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie - in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, dovranno essere seguiti le disposizioni e i principi previsti dalle norme del Codice civile in materia e degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio deve essere trasmesso al Collegio dei Revisori dei conti entro i trenta giorni precedenti la data fissata per l'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione della Fondazione; Collegio dei Revisori dei conti almeno dieci giorni prima di tale data dovrà predisporre la relazione il di competenza.

Il bilancio e la relazione sulla gestione sono redatti in modo da fornire una chiara rappresentazione dei profili patrimoniali, economici e finanziari dell'attività svolta dalla Fondazione ed una corretta rappresentazione delle forme di investimento del patrimonio, mediante separata e specifica evidenza nel bilancio degli impieghi effettuati.

Il bilancio è trasmesso alla Banca socio fondatore e reso pubblico nelle modalità stabilite dalla legge. La Fondazione tiene il libro giornale, il libro inventari e gli altri libri contabili che si rendano necessari per la propria attività ed in relazione alla natura giuridica privata. Per la tenuta di tali libri si osservano le disposizioni del Codice civile.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve a favore dei fondatori, dei componenti gli organi sociali, lavoratori o collaboratori, anche in caso di recesso o scioglimento, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, che non siano destinati ad aumento del patrimonio.

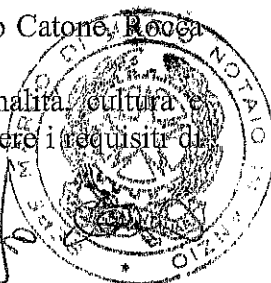
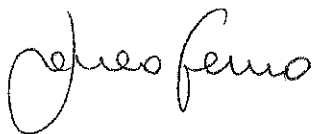
Art. 6- Organi della Fondazione Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente della Fondazione;
- il Segretario Generale, ove nominato;
- il Collegio dei Revisori dei conti.

Art. 7- Consiglio di Amministrazione

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque a sette membri nominati direttamente dall'Organo Amministrativo della Banca socio fondatore, in maggioranza selezionati tra i Soci della stessa aventi residenza anagrafica e dimora abituale di fatto ovvero domicilio e attività lavorativa prevalente e continuativa da almeno tre anni nei territori dei Comuni di Albano Laziale, Ariccia, Castel Gandolfo, Colonna, Frascati, Marino, Monte Porzio Catone, Rocca di Papa, Rocca Priora, San Cesareo.

I Consiglieri devono essere scelti tra personalità con spiccate doti di professionalità, cultura e impegno sociale riconducibili al territorio di riferimento della Fondazione e possedere i requisiti di



onorabilità previsti per gli esponenti degli organi di amministrazione delle banche di credito cooperativo.

I consiglieri durano in carica per un triennio e possono essere riconfermati, ma per un numero di mandati che, complessivamente non può essere superiore a tre consecutivi.

Alla sua prima riunione il Consiglio di Amministrazione della Fondazione nomina un Presidente, nomina che richiede l'espressione di gradimento della Banca socio fondatore, e un Vice Presidente per il triennio. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento. Nel caso di cessazione per qualsiasi ragione dei consiglieri della Fondazione nel corso del loro mandato triennale, si provvede alla loro sostituzione applicando il meccanismo ed i criteri indicati al primo comma del presente articolo. I consiglieri così nominati restano in carica sino alla scadenza del mandato dei consiglieri cui sono subentrati.

Art.8 - Riunioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ogni qualvolta il Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Presidente, ritenga opportuno convocarlo ovvero quando ne venga fatta richiesta da almeno tre consiglieri. Le riunioni del consiglio sono presiedute dal Presidente o, in sua mancanza, dal Vice Presidente. La convocazione, con l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno, è fatta dal Presidente, con avviso da inviare almeno 3 (tre) giorni prima della data fissata per l'adunanza, al domicilio o all'indirizzo di posta elettronica di ciascun membro, salvo i casi di urgenza per i quali il termine è ridotto ad un giorno.

Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza di almeno la maggioranza dei componenti in carica. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono assunte con voto, sempre palese, della maggioranza degli intervenuti. In caso di parità, prevale il voto espresso da chi presiede la riunione.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche mediante audio conferenza o videoconferenza, purché sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione, e sia possibile agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipano anche i revisori dei conti.

Art.9 - Poteri del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria Fondazione per il conseguimento degli scopi statutari.

In particolare, spetta al Consiglio:

- a) stabilire le linee generali delle attività della Fondazione e dei relativi obiettivi e programmi, negli ambiti degli scopi e dell'attività;
- b) approvare il bilancio consuntivo dell'esercizio chiuso al 31 dicembre entro il mese di marzo successivo;
- c) deliberare su tutti gli atti che obblighino verso terzi la Fondazione.

Delle deliberazioni assunte dal consiglio viene redatto apposito verbale a cura del Segretario Generale.

Art.10- Potere sostitutivo

In caso di urgenza giustificata e nell'impossibilità di convocare tempestivamente il Consiglio, il Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Presidente, può deliberare sugli atti di competenza del consiglio, al quale gli atti stessi verranno portati a conoscenza in riunione da convocarsi al più presto e che, in tale riunione, dovrà provvedere alla ratifica.

Art.11 - Rappresentanza legale

La rappresentanza attiva e passiva della Fondazione avanti ai terzi ed in giudizio e la firma libera per atti della Fondazione spetta al Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente; la firma del Vice Presidente attesta l'assenza o l'impedimento del Presidente.

Il Consiglio può nominare procuratori per determinati atti e categorie di atti, delegando il Presidente o, in mancanza, il Vice Presidente, per gli adempimenti formali conseguenti.

Art. 12- Segretario Generale

Il Segretario Generale è nominato, ove si ritenga opportuno nominarlo, dal Consiglio di Amministrazione.

Egli assicura la corretta gestione dell'amministrazione della Fondazione.

Il Segretario Generale:

- partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e ne svolge le funzioni di Segretario;
- provvede ad istruire gli atti per le deliberazioni degli organi della Fondazione ed esegue le deliberazioni stesse;
- compie gli atti per i quali abbia avuto delega dal Consiglio di Amministrazione o dal Presidente;
- provvede alla conservazione dei libri delle adunanze e delle deliberazioni degli organi della Fondazione.

Il Segretario può essere nominato con un mandato triennale rinnovabile tra persone di elevata qualificazione professionale, con competenza specifica nel campo gestionale ed amministrativo. Tale carica è incompatibile con quella di componente degli organi della Fondazione.

Art.13- Collegio dei Revisori

Il controllo sulla gestione amministrativa della Fondazione spetta a un Collegio dei Revisori, composto da tre membri, nominati direttamente dall'Organo Amministrativo della Banca socio fondatore

Il Collegio dei Revisori, così nominato, designa il proprio Presidente.

Il Collegio resta in carica per un triennio. I revisori possono essere riconfermati, ma per un numero di mandati che non può essere superiore a tre. Nel caso di cessazione per qualsiasi ragione di uno o più revisori si provvede alla sostituzione applicando quanto previsto ai commi precedenti. I revisori nominati in sostituzione di quelli cessati restano in carica sino alla scadenza del mandato dei revisori cui sono subentrati.

Almeno uno dei componenti del Collegio dei Revisori dovrà essere iscritto nel Registro dei Revisori legali istituito presso il Ministero di Giustizia; gli altri membri, oltre al possesso dei requisiti di idonea professionalità ed onorabilità, dovranno risultare iscritti in albi professionali atti alla carica ricoprire. Il Collegio dei Revisori esercita pure il controllo contabile. I revisori riferiscono al Consiglio di Amministrazione e partecipano alle riunioni di quest'ultimo.

Le riunioni del Collegio dei Revisori sono verbalizzate in apposito libro.

Art.14- Gratuità incarichi

Tutte le cariche sono gratuite, salvo il rimborso delle spese, documentate, sostenute per ragioni dell'ufficio.

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, tuttavia, potrà stabilire emolumenti per il Segretario Generale e per gli eventuali consulenti nominati in relazione alle mansioni ed agli incarichi svolti oltreché per il Collegio dei Revisori.

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, previa approvazione del Fondatore, potrà procedere all'istituzione di gettoni di presenza per la partecipazione alla riunione del Consiglio stesso. Tali gettoni di presenza non potranno mai in ogni caso essere di ammontare superiore a quanto eventualmente previsto come gettone di presenza per le riunioni dei membri dell'Organo Amministrativo del Fondatore e, in ogni caso, coerenti con la natura di Ente del Terzo Settore della Fondazione.

Art.15- Modifiche statutarie

Le modifiche al presente statuto vengono apportate, salve le limitazioni di legge, con deliberazioni del Consiglio di Amministrazione della Fondazione assunte con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica e la loro efficacia è sospensivamente condizionata all'approvazione della Banca socio fondatore.

Art. 16- Estinzione della Fondazione

Duei Laro *Josephine* *San*



La Fondazione si estingue per l'impossibilità sopravvenuta di conseguimento dello scopo statutario, oppure, su disposizione dell'Autorità Governativa.

In caso di scioglimento per qualsiasi causa, il patrimonio residuo, fatte salve eventuali destinazioni obbligatorie per legge, è devoluto ad altri ETS con finalità analoghe, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017. Il Consiglio Direttivo può selezionare l'Ente beneficiario tra quelli aventi finalità analoghe, al fine di garantire la continuità delle finalità sociali, con preferenza a quelli che operano nei territori dei Comuni in cui opera la Fondazione.

Art. 17- Disposizione finali e transitorie

Per tutto quanto non espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice civile, del D. Lgs. 117 del 3 luglio 2017 e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia ed i principi generali dell'ordinamento giuridico.

Ai sensi dell'art. 22 del CTS, la Fondazione acquista personalità giuridica con l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e resta sospesa l'efficacia dell'iscrizione nei registri delle persone giuridiche di cui al d.p.r. 361/2000, fintanto che sia mantenuta l'iscrizione nel RUNTS.

Fucci Mauro

Inferru

Giuseppe Neri



Allegato "D" del n. 19378/12277 di Depurarsi

Prodotto CONTO STANDARD DETTAGLIO
Rapporto C01.00001007176

Intestato a
FONDAZIONE BCC DEI CASTELLI ROMANI DEL TUSCOLO
ONLUS
LARGO MATTEOTTI 1
00073 CASTEL GANDOLFO, RM

STAMPA AD USO INTERNO

Data	Valuta	Descrizione operazione	Importo Dare	Importo Avere	Saldo
		Saldo contabile al 31/05/2026			E 30.046,48
01/06/2026	01/06/2026	ORDINE CONTO BCC DEI CASTELLI ROMANI DEL ASS SOCI 17 05 2026		E 400.000,00	
05/06/2026	05/06/2026	PAGAMENTO RATA MUTUO Mutuo n. 00000004457 EUR Rata n.001/Scadenza 05.06.2026 Quota capitale E 200.000,00 Quota interessi E 40.870,69	E 240.870,69		
		Saldo contabile al 08/06/2026			E 189.175,79

Enzo Lanza
Giuseppe Lanza
Giovanni Lanza

